



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 182 DEL 22/09 2022

Proposta n. 295 del 16/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Corte d’Appello di Firenze – R.G. 1923/2019 – Presa d’atto accordo transattivo

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*”, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “*per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares*”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE il Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa nel procedimento ex art.702 bis cpc rubricato al n. 13735/2018 R.G. e radicato a seguito di ricorso ex art. 696 bis (RG 15307/17) c.p.c., ha condannato l’ATS Sardegna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato come segue:

- in favore di *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, nella veste di eredi e di figli e coniuge della signora *Omissis [...]* a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis*, tra loro creditori in solido pro quota ereditaria, euro 10.000,00 in moneta liquidata alla data della morte, oltre rivalutazione secondo gli

Indici Istat ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del decesso alla data di pubblicazione della sentenza;

- in favore di *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* euro 220.000,00, per ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* in moneta liquidata alla data della morte, oltre rivalutazione secondo gli Indici Istat ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del decesso alla data di pubblicazione della sentenza
- in favore di *Omissis [...]* euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* in moneta liquidata alla data della morte, oltre rivalutazione secondo gli Indici Istat ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del decesso alla data di pubblicazione della sentenza;
- in favore di *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* a titolo di risarcimento del danno patrimoniale euro 5 000,00 oltre rivalutazione secondo gli Indici Istat del costo della vita, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, entrambi dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza [...];
- condanna il Dott. *Omissis [...]* e l'ATS Sardegna, tra loro in solido, a rimborsare a *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i procedimenti in euro 15.000,00 per compensi, euro 15.000,00 per rimborso del costo del compenso dei CCTTPP, oltre euro 843,00 ed euro 286,00 per le due iscrizioni a ruolo, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”;
- pone integralmente a carico del Dott. *Omissis [...]* e dell'ATS Sardegna il costo del compenso dei CCTTUU;

DATO ATTO CHE in ragione di detta ordinanza i signori *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* hanno promosso, dinanzi al Tribunale di Cagliari, procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) n°253/2020 Rg. Es., attualmente pendente, nei confronti del Dott. *Omissis [...]* con terzo pignorato ATS Sardegna ottenendo la corresponsione, ad oggi, dell'importo di euro 19.472,18;

CHE avverso il predetto provvedimento hanno interposto appello con distinti atti di citazione, il Dott. *Omissis [...]* e la allora ATS Sardegna chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Le cause sono state iscritte a ruolo ai nn. 1923/19 e 1932/2019 di RG. Disposta la riunione dei procedimenti con ordinanza del 17 settembre 2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

CONSTATATO CHE, successivamente, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n°930/22 emessa nell'ambito del giudizio n°1923/2019 RG sugli appelli principali proposti da ATS e dal Dott. *Omissis [...]* nei confronti di Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi e di *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze del 31/7/2019-1/8/2019 resa nel procedimento n. 13735/18 r.g., ha respinto gli appelli e, per l'effetto, confermato integralmente la sentenza impugnata, condannando ATS e il Dott. *Omissis [...]*, in solido tra loro, a rimborsare le

spese processuali del grado di giudizio liquidate, per ciascuna parte costituita, in complessivi euro 11.459,00, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;

CONSIDERATO CHE in data 30/11/2021 è intervenuto il decesso del signor *Omissis [...]* e pertanto allo stesso sono succeduti, quali eredi, i figli *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, ciascuno per la quota di 2/9, e la moglie *Omissis [...]* per la quota di 3/9;

DATO ATTO CHE in data 15/7/2022 la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta ATS Sardegna ha notificato ai signori *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, al Dott. *Omissis [...]*, e all'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, presso i rispettivi procuratori, ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze;

RILEVATO CHE l'importo ad oggi riconosciuto in favore dei signori *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, in ragione dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze del 31/7/2019-1/8/2019, resa nel procedimento n. 13735/18 R.G., ammonta a circa euro 1.340.000,00 comprensiva di capitale, spese ed interessi e rivalutazione calcolati alla data del 4 luglio 2022.

CHE a detto importo andranno decurtati euro 19.472,18 ricevuti dai signori *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* in esito al pignoramento presso terzi avviato nei confronti del Dott. *Omissis [...]*; per l'effetto, l'importo attualmente spettante ai signori *Omissis [...]* ammonta ad euro 1.320.527,82 oltre spese di lite come da dispositivo della sentenza n. 930/2022;

ATTESO CHE le Parti senza nulla riconoscere e a mero titolo transattivo si sono ora determinate ad addivenire alla definizione di ogni pendenza in essere, udito a tal fine anche il Comitato Sinistri Aziendale della ex ATS Sardegna;

VISTO l'atto di transazione, sottoscritto tra la parti, con cui l'Azienda Sanitaria, senza nulla riconoscere ma al solo scopo di comporre bonariamente ogni pendenza in essere e ad integrale soddisfazione di ogni pretesa vantata, si impegna a versare in favore dei sig.ri *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, che accettano, l'importo omnicomprensivo pari ad euro € 1.000.000,00 (unmilione/00=), a tacitazione di ogni ulteriore pretesa per qualsivoglia ragione e/o titolo derivanti dal decesso della Signora *Omissis [...]*;

ATTESO CHE l'importo sopra convenuto sarà corrisposto dalla predetta Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta ATS Sardegna entro e non oltre il 31 agosto 2022, quale obbligata in solido con il Dott. *Omissis [...]*, il quale a propria volta si obbliga, mediante la sottoscrizione della transazione e secondo le modalità ivi indicate, a rimborsare all'Azienda la propria quota parte, quantificata nella misura di euro 500.000,00 da maggiorarsi di euro 7.952,54 – pari al 50% di euro 15.905,09 già liquidate in favore dell'AOU Careggi dalla Gestione Liquidatoria a titolo di spese legali, di quanto dalla stessa corrisposto in favore dei signori *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* con le modalità meglio sancite in transazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 1.240.969,94 euro (Acc. n. 925/2017) e che la spesa per la presente determinazione grava, pertanto sul CO.GE "A202030108 - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI PRENDERE ATTO** e ratificare l'atto di transazione, intervenuto tra le parti, con cui l'Azienda Sanitaria, senza nulla riconoscere ma al solo scopo di comporre bonariamente ogni pendenza in essere e ad integrale soddisfazione di ogni pretesa vantata, si impegna a versare in favore dei sig.ri *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, che accettano, l'importo onnicomprensivo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00=), a tacitazione di ogni ulteriore pretesa per qualsivoglia ragione e/o titolo derivanti dal decesso della Signora *Omissis [...]*;
- 2. DI DARE ATTO CHE** il Dott. *Omissis [...]* si obbliga, mediante la sottoscrizione della transazione, a rimborsare all'Azienda la propria quota parte, quantificata nella misura di euro 500.000,00 da maggiorarsi di euro 7.952,54 – pari al 50% di euro 15.905,09 già liquidate in favore dell'AOU Careggi dalla Gestione Liquidatoria a titolo di spese legali, di quanto dalla stessa corrisposto in favore dei signori *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]* con le modalità meglio sancite in transazione;
- 3. DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento graverà sul bilancio di esercizio del 2022 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZ.	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030108 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	DA00040108	1.000.000,00

4. **DI DARE MANDATO** alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio per il pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti ricorrenti;
5. **DI MANDARE** il presente provvedimento alla SC Medicina Convenzionata per gli adempimenti di competenza relativamente alla posizione del Dott. *Omissis* [...];
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Atto di transazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 22/09/2022 al 07/10/2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
